

**- Titoli preferenziali e incompatibilità per le domande di nomina dei giudici onorari di tribunale proposte da funzionari di cancelleria in servizio**

(Risposta a quesito del 9 febbraio 2000)

"Il Consiglio,

1.- Con nota del 30 settembre 1999 il Presidente del Tribunale di Sassari ha comunicato che sono pervenute al suo Ufficio alcune domande per la nomina di giudice onorario proposte da funzionari di cancelleria in servizio, i quali hanno indicato, quale titolo preferenziale per la nomina, lo svolgimento di funzioni di dirigenza nei servizi di cancelleria, *ex art. 4, lett.d)*, del D.M. 7.7.1999. Ha osservato, quindi, che tra le cause di incompatibilità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei giudici onorari è previsto anche "l'esercizio d'una qualsiasi attività giudiziaria ovunque svolta" (art. 5, comma 5, del suddetto decreto) e, rilevata l'inconciliabilità tra le due disposizioni, ha chiesto a questo Consiglio di poter conoscere quale significato debba essere attribuito alla norma che prevede i titoli di preferenza, posta in relazione a quella relativa alle cause di incompatibilità.

2.- L'art. 5, comma quinto, del d.m. 7 luglio 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21 luglio 1999), stabilisce in effetti che "*I giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari sono incompatibili con l'esercizio di qualsiasi altra funzione giudiziaria ovunque svolta*", ma tale incompatibilità va in via esclusiva riferita ai magistrati, appartengano essi alla magistratura professionale o a quella onoraria: a tale conclusione si perviene in base ad un duplice ordine di rilievi.

In primo luogo, la stessa espressione contenuta nella disposizione in oggetto ("funzioni giudiziarie") rimanda all'attività propria dei magistrati, la quale non coincide con quella giurisdizionale, che non è esercitata, infatti, dagli organi requirenti, ancorché essi facciano parte dell'ordine giudiziario. Una riprova di quanto si afferma si rinviene, del resto, nell'art.8 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n.12 e succ.modif.), che con indubbio riferimento ai magistrati individua i requisiti per l'ammissione alle "funzioni giudiziarie".

In secondo luogo, l'art. 4, lett.a), del richiamato decreto ministeriale, il quale elenca i titoli di preferenza per la nomina dei giudici onorari di tribunali e dei vice procuratori onorari, uniformandosi alla disposizione di cui all'art. 42 *ter*, comma 3, lett.a), ord.giud. (come modificato dall'art. 8 del d.l.vo n. 51/1998) menziona "l'esercizio, (anche) pregresso, delle funzioni giudiziarie, *comprese quelle onorarie*", rendendo così manifesto che l'espressione in questione va riferita ai soli magistrati, e non anche al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie<sup>1</sup>.

Ne consegue che l'attuale esercizio di funzioni di dirigenza nei servizi di cancelleria o di segreteria, al pari delle altre richiamate nella stessa lett.d) dell'art. 4 (funzioni espletate con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva), non preclude affatto la nomina a g.o.t. ovvero a v.p.o., ma in relazione ad essa costituisce anzi un titolo di preferenza.

In proposito appare opportuno sottolineare che l'art. 5, comma sesto, del d.m. 7 luglio 1999 (il quale recepisce in buona sostanza la *Circolare relativa ai nuovi criteri di nomina dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado*, che ha formato oggetto della delibera consiliare del 27 maggio 1999), dispone che a

---

<sup>1</sup> Va rilevato in proposito che l'*incipit* dell'art.4 ("Costituisce titolo di preferenza per la nomina... l'esercizio, anche pregresso: a) delle funzioni giudiziarie...", ecc.) è stato impropriamente formulato, nel senso che l'esercizio *anche* pregresso delle attività di seguito elencate può essere correttamente riferito, ad esempio, alla lett.b) (che concerne la professione di avvocato o di notaio); alla lett. c) (relativa all'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori); e via di seguito; ma non anche alla lett.a), stante la rilevata ed ovvia incompatibilità tra il contemporaneo svolgimento dell'attività di cui trattasi e quella di *altre* funzioni giudiziarie dalla riportata disposizione, quanto alla lett.a), deve pertanto espungersi - come si è indicato nel testo - la parola "anche".

tali magistrati non si estendono le incompatibilità previste dall'art.16 O.G., concernenti, per quanto qui interessa, l'assunzione di impieghi od uffici pubblici o privati (comma primo) e che deve essere comunque acquisito il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza (comma secondo). Neppure sotto tale profilo, pertanto, vi è ragione di dubitare in ordine alla possibilità che siano nominati magistrati onorari i funzionari sopra indicati, una volta che è stata resa esplicita la legittimità del coevo svolgimento di entrambe le attività suddette, alla sola condizione che essa sia stata ritenuta compatibile dall'amministrazione di appartenenza.

Vero è, poi, che appare assolutamente inopportuno che tali soggetti svolgano funzioni giudiziarie di carattere onorario nei medesimi uffici nei quali esercitano la loro attività professionale: ma un inconveniente del genere ben potrà essere evitato attraverso il diniego del nulla-osta da parte del Ministero della Giustizia, cui la disposizione da ultimo richiamata attribuisce - come detto - una facoltà siffatta.

3.- Per queste ragioni

d e l i b e r a

di rispondere al quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Sassari nei termini sopra indicati”.